

# **REGOLAMENTO DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E TUTELA AMBIENTALE**

*(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 53 del 16/04/2007,  
esecutiva in data 16/04/2007)*

## **TITOLO II IGIENE EDILIZIA DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, COLLETTIVO, SOCIALE**

### **CAPO VI EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO**

#### **Art. 71 - Attività di tatuaggio e piercing.**

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è soggetta a denuncia preventiva di inizio attività al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL.
2. I locali destinati all'attività devono avere altezza media non inferiore a m. 3,00 con un'altezza minima di almeno m. 2,70, una superficie minima di almeno mq. 20 (escluso il servizio igienico e relativo anti), un rapporto di illuminazione di almeno 1/8 (0,125) ed un rapporto di aerazione pari almeno a 1/16 (0,0625).
3. I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate dalla sala d'attesa (idoneamente illuminata r.i. 1/8, r.a. 1/16 e con superficie minima di mq. 8) per:
  - a) effettuazione dei trattamenti, con superficie minima pari a mq. 12;
  - b) deposito della biancheria sporca e dei rifiuti.
4. La zona dove si effettuano procedure di tatuaggio o piercing deve essere dotata di lavandino ad azionamento non manuale.
5. La superficie delle pareti fino all'altezza di m. 2,00 deve essere liscia, lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale compatto, non assorbente e lavabile.
6. Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico, idoneamente disimpegnato, con accesso dall'interno dell'attività.
7. Nell'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, gli aghi e/o gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre e rigorosamente monouso, nel rispetto delle linee guida del Ministero della Sanità; dopo l'utilizzo devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alle punture e vanno eliminati secondo quanto previsto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti dal D.Lgs. 22/97.